

REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI

Non costituisce illecito disciplinare il registratore conversazioni intercorse con colleghi per sostenere una denuncia in sede penale.

Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza del 28.06.2007.

Il tema della registrazione clandestina di un colloquio da parte di uno dei due interlocutori non trova una netta collocazione come reato penale.

La Cassazione Sezioni Unite 28 maggio 2003 n. 36747 è arrivata a riconoscere la ammissibilità delle registrazioni formate dall'interlocutore all'insaputa dell'altra parte.

Anche nell'ambito del diritto civile si ritiene ormai che il diritto dell'interlocutore a non abusare della fiducia in lui riposta debba retrocedere di fronte ad altro diritto come quello della difesa pure tutelato costituzionalmente dall'articolo 24 della Costituzione.